

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 9422 del 5 NOV. 2020

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: approvazione rinnovo della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi per l'esecuzione del controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria da parte del SIMT di Ragusa.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 30 OTT. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 5 NOV. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Salvatore Torrisi Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Diol quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ridisegnando il sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali ha, fra l'altro, fissato il principio fondamentale secondo il quale l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, finalizzata a garantire a tutti i cittadini la disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, rappresenta un interesse nazionale, sovraziendale e sovraziendale al quale devono concorrere le Regioni e le Aziende Sanitarie, con l'obiettivo strategico di raggiungere i più alti livelli di qualità e sicurezza nelle prestazioni stesse;

Che con la Raccomandazione n° R(95) 12 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla "Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti" sono state emanate le Linee Guida per i Servizi Trasfusionali europei concernenti i requisiti relativi agli standard di qualità e sicurezza nella raccolta, validazione, lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti;

Che l'ARNAS al fine di ottemperare al dettato normativo nazionale ed europeo ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione professionale già a suo tempo stipulato e scaduto il 1.3.2020, in regime di convenzione, al fine di acquisire per il proprio Servizio Trasfusionale un sistema di controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria;

Che con delibera n.985 del 27.10.2020 l'ARNAS ha deliberato il rinnovo della convenzione in oggetto con decorrenza dal 1.3.2020 al fine di sanare i pagamenti delle prestazioni nelle more rese dal servizio trasfusionale dell'ASP di Ragusa e per la durata di anni uno ;

Che il Dott. Giovanni Garozzo, Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, nel manifestare la disponibilità della struttura al rinnovo della collaborazione, a mezzo di dirigente dallo stesso individuato, ha indicato le seguenti tariffe nel modo seguente:

Controllo leucociti residui (Leucocount citofluorimetrico)- n.10 emocomponenti filtrati	€ . 180,00
Controllo cellularità residua (Plasmacount citofluorimetrico)- n. 10 unità di plasma	€ . 200,00
Ogni controllo eccedente il blocco di 10	€ . 20,00

Vista la allegata convenzione trasmessa dall'ARNAS per l'esecuzione di un sistema di controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria, per la durata di anni uno a decorrere dal 1.3.2020 ;

Richiamato l'art. 55, co. 1°, lett. c) e d), del C.C.N.L. per la dirigenza medica, siglato l'8/6/2000 che prevede che i dirigenti medici possono svolgere attività libero-professionale, individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N., previa apposita convenzione

Ritenuto che l'istituto della consulenza sanitaria è considerato una forma possibile di collaborazione fra enti del SSN, o di altro Ente e/o struttura anche privata ma non accreditata con SSN, allo scopo di far fronte a specifiche necessità che altrimenti non potrebbero venire soddisfatte;

Considerato che il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) espressamente recita: "Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: (omissis) c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione dell'Azienda con le predette Aziende o strutture";

Richiamato il CCNL per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 3 Novembre 2005, che all'art. 60 conferma le disposizioni dettate dall'art. 58 del precedente CCNL dell'8.6.2000, dove si disciplina, fra le "altre attività a pagamento" anche l'attività chiesta all'Azienda da soggetti terzi, attuata mediante

apposita convenzione tra le istituzioni interessate, confermato dall'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento ALPI approvato con delibera n. 1542 del 23.7.2015;

Visto il CCNL Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 conferma all'art. 117 lo svolgimento di "altre attività a pagamento" previa convenzione tra Azienda Sanitaria e strutture private non accreditate;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:


Approvare la stipula della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi per l'esecuzione del controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria per la durata di anni uno con decorrenza dal 1.3.2020 come da convenzione trasmessa dall'AR.N.A.S. ed acclusa alla presente per costituire parte integrante e sostanziale,

Dare atto che le prestazioni di che trattasi rientrano nella tipologia prevista dall'attività ALPI in convenzione di cui all'art. 28 del vigente regolamento ALPI approvato con delibera n. 1542 del 23.7.2015 e, da ultimo, dell'art. 117 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;


Trasmettere copia della delibera e della convenzione al Settore Economico Finanziario e al Settore Risorse Umane, Ufficio ALPI;

Attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente delibera;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
